

tivi ancora a scadere ad un tasso di mezzo punto inferiore a quello adottato per tale ammontamento.

La Commissione ha inoltre espresso l'avviso:

a) - che i tassi ed i diritti di commissione come sopra proposti siano considerati come condizioni massime per la concessione dei nuovi finanziamenti, salvo l'esame, caso per caso, da parte del Consiglio, della possibilità di applicare condizioni ancora più favorevoli per gli enti richiedenti qualora questi accordino all'Istituto particolari agevolazioni (ad esempio meriti di interventi edilizi abbinati alla concessione di mutui). Pertanto anche se si dovessero effettuare scenti di annualità statali e mutui o consorzi di bonifica per importi che non trovassero esplicita nei limiti precedentemente stabiliti dal Consiglio per tali tipi di investimento, i relativi finanziamenti potrebbero essere concessi alle medesime condizioni come sopra suggerite;

b) - che le nuove condizioni siano applicate anche a quelle operazioni già deliberate dal Consiglio a condizioni più elevate che non siano state comunicate agli enti interessati o che non